

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
PROVINCIA DI MESSINA

n.di prot.

n. 44 Reg. Del.

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina della concessione dei beni immobili di proprietà comunale.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 30 del mese di Settembre, alle ore 10,55 e segg., nell'Aula Consiliare del Palazzo Municipale; convocato il Consiglio ed invitati i consiglieri con avviso notificato ai sensi dell'art. 48 della L.R. 16/1963, giusto referto del messo comunale, il medesimo si è riunito.

Procedutosi all'appello, risultano:

Consiglieri		Presenti	Assenti
1	D'Angelo	Alberto	
2	Lamberto	Gaetano	P
3	Villari	Giacomo	P
4	Costa	Antonino	P
5	Russo	Mario	P
6	Cucinotta	Giovanni	P
7	Ramuglia	Riccardo	P
8	Crisafi	Antonino	P
9	Giacobbe	Antonino	P
10	Zirilli	Daniela	P
11	Romeo	Attilio	P
12	Di Salvo	Barbara	P
13	Lamberto	Antonino	P
14	Puglia	Salvatore	P
15	Merlino	Antonia	P

Presenti: 14

Assenti: 1

Dei non intervenuti giustifica l'assenza: Dott. Alberto D'Angelo.

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Dott. Antonino Crisafi, Vice Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Generale Angiola Cutrona.

Ad unanimità vengono nominati scrutatori i consiglieri: Costa, Russo, Merlino.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/92 partecipa alla seduta il Sindaco Matteo De Marco.

Proposta di deliberazione avente per oggetto: "Regolamento comunale per la disciplina della concessione dei beni immobili di proprietà comunale" che ha riportato i prescritti pareri, espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 e modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n° 30.

PER LA REGOLARITA' TECNICA
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra L.Bonanno)

F.to Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa A. Cutrona)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

F.to Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa L. Restuccia)

Preliminarmente il cons. Lamberto Antonino dice che l'argomento non può essere trattato perché manca il parere della commissione "Assetto e programmazione del territorio" e chiede il rinvio nella trattazione del punto all'odg.

Il segretario chiarisce che non si ravvisa alcuna competenza della predetta commissione cui sono attribuite le materie relative all'Urbanistica, LL.PP. Protezione Civile, PRG, Tutela Ambientale etc..., nella fattispecie il regolamento disciplina l'assegnazione, in concessione, dei beni immobili comunali e non implica alcuna modifica sull'assetto del territorio, per cui è stata legittimamente assegnata alla commissione "Politiche sociali, Giovanili, Culturali etc."

Il cons. Lamberto Antonino chiede che della questione venga investito l'Assessorato agli Enti Locali perché possa dare autorevole parere, chiede, quindi, la parola per intervenire sui contenuti del regolamento.

A questo punto il Vice Presidente, su parere espresso dal segretario comunale, fa presente al consigliere che avendo espresso pregiudiziale sulla trattazione dell'argomento, il suo intervento nella trattazione sanerebbe detta pregiudiziale.

Il cons. Lamberto Antonino chiede che anche su detta affermazione si richieda parere all'Assessorato.

Interviene la cons. Zirilli dichiarando il voto favorevole del gruppo al regolamento.

Il capogruppo di maggioranza, cons. Lamberto Gaetano sottolinea la necessità, da tempo, di regolamentare la concessione dei beni o parti di essi, non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi essenziali che possono essere dati a terzi: associazioni, cooperative, società, enti, privati ecc., in locazione, in comodato gratuito, in uso temporaneo, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da garantire le spese per il mantenimento, la gestione, il funzionamento, la sorveglianza e la conservazione degli stessi.

Tutto ciò premesso,

presso atto della dichiarazione resa dal cons. Lamberto Antonino di non voler partecipare insieme al gruppo di minoranza alla votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi espressi da n. 11 consiglieri votanti

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione relativa a "Regolamento comunale per la disciplina della concessione dei beni immobili di proprietà comunale".

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
PROVINCIA DI MESSINA

1° SETTORE AMMINISTRATIVO – 1° SERVIZIO

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 64 del 24 SET. 2014

PROPONENTE: Il Sindaco

OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina della concessione dei beni immobili di proprietà comunale.

PREMESSO che è intendimento di questa amministrazione procedere alla regolamentazione della concessione dei beni immobili di proprietà comunale non impiegati per i fini istituzionali dell'Ente e per l'erogazione di servizi essenziali;

VISTO il regolamento a tal fine predisposto che consta di 16 articoli ed è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Ordinamento EE.LL.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1- di approvare il Regolamento comunale per la disciplina della concessione dei beni immobili di proprietà comunale formato da n. 16 articoli ed allegato al presente atto per farne parte integrante.

IL PROPONENTE
IL SINDACO
Domenico De Marco



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

C.A.P. 98049 PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fisc. 00275560837

Via don Luigi Sturzo n.3 c.a.p. 98049 tel. 09033101

www.comunevillafrancatirrena.gov.it

e-mail:sindaco@comunevillafrancatirrena.gov.it

Pareri sulla proposta di delibera N. 64 del 24 SET. 2014, espressi ai sensi della Legge N. 142/90 art. 53 e L. R. N. 48/91 art. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore

Li,

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore
Responsabile del 4° Servizio
Dott.ssa Lucia Restuccio

Li,

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, della Legge Reg.le n. 44/91, per l'impegno relativo alla presente delibera si attesta la regolare copertura finanziaria sul servizio _____, intervento _____ cap. _____ del bilancio _____.

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore

Li,



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049

PROVINCIA DI MESSINA

Cod.Fisc.00275560837

Via Don Luigi Sturzo n.3

Tel. 0903310311

Fax 0903310312

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLA CONCESSIONE
DEI BENI IMMOBILI DI
PROPRIETÀ COMUNALE**

INDICE

ART. 1 Finalità

ART. 2 Forme giuridiche d'assegnazione dei beni

ART. 3 Atto di concessione

ART. 4 Concessionari di beni immobili

ART. 5 Criteri e procedimento per la concessione dei locali ad uso commerciale

ART. 6 Criteri e procedimento per la concessione dei locali ad uso diverso da quello commerciale

ART. 7 Durata della concessione relativa ai beni immobili di cui all'art.4

ART. 8 Determinazione canone

ART. 9 Criteri di riduzione del canone per attività nel campo del volontariato e dell'associazionismo

ART. 10 Decadenza

ART. 11 Revoca per motivi di pubblico interesse

ART. 12 Obblighi del concessionario

ART. 13 Concessione temporanea per uso proprio

ART. 14 Beni esclusi dall'applicazione

ART. 15 Oneri a carico del richiedente/concessionario

ART. 16 Normativa transitoria e finale

ARTICOLO 1

FINALITÀ

- 1.** I beni di proprietà del comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
- 2.** La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
- 3.** I beni o parti di esso, non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi essenziali, possono essere dati a terzi: associazioni, cooperative, società, enti, privati ecc., in locazione, in comodato gratuito, in uso temporaneo, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da garantire le spese per il mantenimento, la gestione, il funzionamento, la sorveglianza e la conservazione del bene stesso.

ARTICOLO 2

FORME GIURIDICHE D'ASSEGNAZIONE DEI BENI

- 1.** Modalità e criteri per la concessione a terzi di beni patrimoniali disponibili.

La concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal codice civile e più precisamente:

- contratto di locazione (artt. 1571 e segg. codice civile);
- contratto di affitto (artt. 1615 e segg. codice civile);
- comodato (artt. 1803 e segg. codice civile).

- 2.** Modalità e criteri per la concessione in uso a terzi di beni facenti parte del patrimonio indisponibile o del demanio comunale.

La concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica.

Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:

- l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
- la durata della concessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.

ARTICOLO 3

ATTO DI CONCESSIONE

- 1.** L'atto di concessione contiene in particolare:

- a) la specifica individuazione delle aree e/o dei locali e/o parte di essi destinati all'espletamento delle attività, integrata dal rilievo dello stato dei luoghi e planimetrie relative, ove necessari;
- b) gli oneri e le modalità di utilizzo del bene e le eventuali prescrizioni relative ad iniziative, manifestazioni ordinarie e straordinarie;
- c) il canone o corrispettivo, i termini di pagamento, l'adeguamento annuale automatico senza necessità di preavviso da parte del concedente, in base agli indici istat;
- d) la data di decorrenza del rapporto e il termine di scadenza, con l'eventuale clausola che la cessazione del medesimo avviene senza necessità di disdetta;
- e) l'obbligo esclusivo per il concessionario di stipulare polizze di assicurazione per danni a persone, a cose o a terzi;

- f) l'obbligo del concessionario della manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e dei servizi relativi per la porzione delle quote in uso;
 - g) la facoltà dell'amministrazione comunale di effettuare, tramite i propri impiegati all'uopo individuati, ed in contraddittorio con il concessionario, controlli circa lo stato di conservazione del bene;
 - h) l'impegno del concessionario di osservare e far osservare la necessaria diligenza nell'utilizzo del bene e degli impianti, in modo da evitare qualsiasi danno anche a terzi e restituire il bene nelle condizioni in cui è stato consegnato;
 - i) il divieto di effettuare qualsiasi modifica ai locali senza autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale;
 - l) l'obbligo del concessionario di usare l'immobile secondo le modalità previste dall'atto di concessione;
 - m) l'esclusione della facoltà di concedere a terzi i beni per la gestione di altra attività nonché il divieto di sublocazione, comodato o cessione di contratto anche parziale e/o gratuito, per atto tra vivi o mortis causa, pena la risoluzione, ipso iure, della concessione;
- 2- Sarà cura del contraente ottenere certificati, permessi, nulla osta, ed ogni altro atto di assenso necessario per l'utilizzo dei locali.

ARTICOLO 4

CONCESSIONARI DI BENI IMMOBILI

1- L'Amministrazione Comunale sulla base dei suoi progetti, stabilisce i beni immobili di sua proprietà che possono essere concessi con deliberazione di g.c. in uso a terzi, intendendosi per ciò ogni persona fisica, giuridica, ente, associazione, o altra organizzazione che persegua fini compatibili con l'interesse pubblico.

2- In particolare, sono individuate i seguenti beni:

- a: locali del Centro di Aggregazione Giovanile;
- b: locali del Centro Diurno per Anziani;
- c: locali del Centro Servizi;
- d: locali del Museo della Medicina e della Palazzina Liberty annessa;
- e: locali dei Centri Sociali di Divieto, di Calvaruso e di Serro;
- f: locali dei beni confiscati alla mafia;
- g: struttura sportiva "Terre Forti";
- h: struttura sportiva "Daniele Fagnani";
- i: struttura sportiva "Cupola Geodetica";
- l: struttura sportiva "Palestra Scuola Media";
- m: struttura sportiva "Campi da Tennis" presso la Villa Comunale "Falcone e Borsellino";
- n: struttura sportiva Campo Polivalente "S. La Rosa";
- o: ogni altro bene risultante da specifico atto di Giunta Comunale.

il presente elenco non è tassativo e potrà essere integrato dalla Giunta Comunale.

I beni immobili di proprietà comunale possono essere concessi altresì per finalità commerciali, aziendali, privati. Possono in particolare essere concessionari di beni immobili comunali ai sensi delle vigenti norme sul volontariato, le organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro, di cui alla l.r. n. 22/1994 e del d.a. n. 1767, aventi i requisiti di cui all'art. 3 della legge n. 266/1991; ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 22/1986 le cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale; le associazioni locali senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa, assistenziale, turistica, musicale, di tutela dei beni ambientali con sede legale a Villafranca Tirrena iscritte nel relativo albo comunale delle Associazioni;

le Associazioni sportive dilettantistiche locali regolarmente costituite, iscritte nel relativo albo comunale delle Associazioni operanti nel comune di Villafranca Tirrena e che abbiano i seguenti requisiti:

- a) certificazione rilasciata dalla federazione sportiva di appartenenza attestante l'affiliazione, la composizione del consiglio direttivo in carica, la partecipazione ai campionati federali;
- b) certificazione di riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal coni ai sensi del d. lgs. 23/07/1999 n.242.

ARTICOLO 5

CRITERI E PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI AD USO COMMERCIALE

1- Gli assegnatari dei locali concessi ad uso commerciale sono scelti, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale, di norma mediante procedura ad evidenza pubblica, con pubblicazione di un avviso o invito che indichi requisiti, criteri e punteggi corrispondenti, che tengano conto del perseguitamento di interessi pubblici o quantomeno di pubblica utilità.

2- Si procede a trattativa privata:

- a) quanto è andata deserta la procedura ad evidenza pubblica;
- b) quando un soggetto già concessionario o locatario di un bene immobile di proprietà del comune chiede l'affidamento in concessione o in locazione di un altro bene immobile che eventualmente può costituire pertinenza del bene già locato o dato in concessione ovvero confinante con quest'ultimo;

ARTICOLO 6

CRITERI E PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI AD USO DIVERSO DA QUELLO COMMERCIALE

1- I beni immobili di cui all'art. 4 sono concessi con provvedimento del responsabile del settore, previa deliberazione della giunta comunale, ove necessario, ai soggetti che presentino richiesta di ottenerne l'utilizzo o la gestione, in base ad un'istruttoria che dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- a) riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nel paese, come rilevante per fini sociali, per fini pubblici o per l'interesse collettivo dalle vigenti leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
- b) carattere delle finalità prevalenti perseguitate dal soggetto con l'attività per l'esercizio della quale è richiesta l'assegnazione del bene immobile comunale;
- c) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente;
- d) coerenza tra il tipo di impianto e l'attività praticata dai proponenti.

i beni immobili quali palestre, campi sportivi potranno essere concessi a terzi privilegiando le associazioni sportive iscritte all'albo comunale delle Associazioni che abbiano i requisiti previsti dall'art. 4 (a e b). Le palestre annesse alle scuole potranno essere utilizzate e concesse alle associazioni locali di cui sopra, aventi sede legale a Villafranca Tirrena e operanti nel Comune di

Villafranca Tirrena,, nelle ore extra scolastiche previo nulla osta da parte del dirigente scolastico e previo rilascio di opportuno provvedimento di autorizzazione da parte del comune.

All'uopo l'ufficio competente dopo la deliberazione di giunta comunale di approvazione di concessione in uso dell'immobile provvederà alla sottoscrizione della convenzione.

ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONCESSIONE RELATIVA AI BENI IMMOBILI DI CUI ALL'ART.4

La concessione dei beni immobili ha durata di anni 6 (sei) e può essere rinnovata per la stessa durata originariamente stabilita, in favore del soggetto concessionario, previa verifica, da parte dell'ufficio competente, del comportamento tenuto dall'utilizzatore, degli adempimenti e degli obblighi pattuiti nella convenzione stipulata tra le parti.

ARTICOLO 8

DETERMINAZIONE CANONE

- 1- Nella stipulazione dei contratti per la concessione in locazione e affitto di beni immobili, il canone da corrispondersi al comune per l'utilizzo dell'immobile comunale è determinato, dalla giunta municipale sulla base dei valori correnti di mercato per beni aventi caratteristiche analoghe su indicazioni del responsabile del servizio patrimonio o responsabile tecnico LL.PP..
- 2- Per gli immobili concessi in uso per finalità diverse ad enti ed associazioni, la suddetta stima tecnica, come sopra determinata, con riferimento al valore corrente di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sarà corretta applicando una percentuale di riduzione del 100% alle condizioni di cui al successivo articolo 9;
- 3- La corresponsione del canone, i termini e le modalità, saranno stabiliti all'atto di stipula della concessione del bene.

ARTICOLO 9

CRITERI DI RIDUZIONE DEL CANONE PER ATTIVITÀ NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO

Il Comune di Villafranca Tirrena riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali e sportivi, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

1- I soggetti operanti in forme associative, le associazioni di volontariato, culturali, sportive e le cooperative sociali locali possono essere assegnatari, degli immobili di cui all'art.4, con una riduzione del canone di locazione o di affitto, determinato con le modalità indicate all'art. 8, nei limiti percentuali di seguito indicati, previo atto deliberativo della giunta comunale:

a - 100% (uso gratuito) per i soggetti che offrono i seguenti servizi in favore del comune di Villafranca Tirrena previa delibera della giunta comunale che autorizzi la concessione e previa sottoscrizione di una convenzione:

- apertura e chiusura dell'impianto e relativa custodia;
 - assicurazione per i fruitori e per l'impianto;
 - manutenzione ordinaria e pulizia giornaliera dei servizi igienici annessi;
 - la presenza del proprio personale anche durante le ore di utilizzo dell'impianto da parte del comune o di altri utenti che siano state autorizzate preventivamente dall'Amministrazione Comunale;
 - servizi aggiuntivi in favore delle fasce deboli della popolazione ovvero servizi di natura sociale, culturale, sportiva e ricreativa in favore della collettività;
- 2-** Le spese relative al canone di acqua, luce e gas possono essere a carico del comune a fronte di investimenti migliorativi per la struttura.

ARTICOLO 10

DECADENZA

1- Comportano la decadenza dalla concessione:

- a) la mancata costituzione della cauzione nei termini assegnati, ove stabilita;
- b) il mancato pagamento per sei mesi del canone o degli oneri a proprio carico, qualora siano inutilmente decorsi trenta giorni dal termine di scadenza;
- c) la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene;
- d) la non osservanza delle clausole inserite nella convenzione;

2- Il responsabile del procedimento, accertata la sussistenza di una delle predette cause di decadenza, inoltra le contestazioni al concessionario con raccomandata a/r assegnando un termine di trenta giorni per

rimuovere la causa o fornire giustificazioni.

3- Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con provvedimento del responsabile del settore competente, fatto salvo per l'amministrazione comunale il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

ARTICOLO 11

REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

L'amministrazione comunale si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 12

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1- I contratti di concessione in uso a terzi dei beni comunali, per qualsiasi attività, così come sopra definiti, devono prevedere a carico del concessionario:

- a) l'obbligo di pagamento del canone, o del corrispettivo per l'utilizzo pattuito, comprensivo degli oneri di manutenzione ordinaria, di gestione e di copertura assicurativa;
- b) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

2- Tutte le concessioni sono subordinate all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) tempestiva rimozione, a manifestazione conclusa, di ogni materiale oggetto di esposizione;
- b) rispetto assoluto di strutture espositive;
- c) rispetto di eventuali orari di apertura e chiusura;
- d) rispetto del limite dello spazio destinato ad uso espositivo;
- e) altre condizioni indicate nell'atto di concessione previa deliberazione di giunta comunale.

3- Per le manifestazioni che richiedano l'installazione di attrezzature o impianti di cui i locali non sono dotati, i concessionari devono provvedere a propria cura e spesa all'acquisizione, sistemazione, smontaggio e asporto. Queste ultime operazioni devono avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini fissati nell'atto di concessione al fine di non pregiudicare la disponibilità dello spazio per altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio di cui al precedente comma devono svolgersi con le necessarie precauzioni onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli spazi, danni che saranno in ogni caso posti ad esclusivo carico dei concessionari medesimi.

4- Il concessionario deve altresì garantire un'utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni della legge n° 46/90 e del d.lgs 81/2008 rispettando gli impianti a norma e dando, tempestiva comunicazione al comune, delle eventuali disfunzioni.

Sarà cura degli assegnatari ottenere certificati, permessi, nulla osta, ed ogni altro atto di assenso necessario per l'utilizzo dei locali e per gli oneri inerenti la manutenzione ordinaria. gli assegnatari rispondono inoltre nei confronti del comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi persone o cose di proprietà dello stesso da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione.

Sarà cura dell'assegnatario ottenere permessi, nulla osta, ed ogni altro atto di assenso e/o autorizzazioni necessari per lo svolgimento della manifestazione. l'assegnatario rimane responsabile delle autorizzazioni dell'immobile senza rischi per l'amministrazione comunale.

5- Il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo comportano lo scioglimento del rapporto contrattuale, salvo il diritto del comune di procedere giudizialmente nei confronti del concessionario inadempiente.

ARTICOLO 13

CONCESSIONE TEMPORANEA PER USO PROPRIO

1- I beni immobili di proprietà di cui all'art. 4 possono essere concessi in uso temporaneo ad associazioni,

fondazioni, comitati, ed altre persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta per attività culturali, formative, ricreative, sportive ed amatoriali e per convegni, congressi, riunioni e mostre, ecc. compatibilmente con le esigenze degli impegni calendarizzati dalle società o associazioni che gestiscono o utilizzano il bene;

2- Per l'uso degli immobili di cui al precedente comma, è dovuto il pagamento di una tariffa, determinata annualmente dalla Giunta Municipale, fatta eccezione delle attività patrocinate dal Comune;

- 3- Le modalità generali di concessione per uso temporaneo sono stabilite dal presente regolamento.
- 4- La concessione in uso temporaneo è rilasciata dal responsabile del settore, sentito il sindaco compatibilmente con la programmazione dell'uso degli spazi, nel rispetto delle disposizioni che seguono, tenendo conto per quanto possibile della successione cronologica delle richieste.
- 5- La procedura per richiedere l'uso temporaneo d'immobili o loro porzione ha inizio, con la presentazione della richiesta da parte del legale rappresentante dell'associazione, o società, od ente o del singolo cittadino.
- 6- Tutte le richieste devono essere inoltrate al responsabile del servizio e per conoscenza al Sindaco.
- 7- Nella richiesta di cui al comma 1 sono definiti i particolari tecnici ed organizzativi della concessione stessa e devono essere indicati i responsabili dell'iniziativa, che si dovranno assumere ogni responsabilità per l'organizzazione dell'evento e sollevarne l'amministrazione comunale e il responsabile del settore .le richieste dovranno pervenire al comune almeno 15 giorni prima della data di programmazione dell'iniziativa.
- 8- L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del servizio e dal responsabile del settore competente sentita l'Amministrazione Comunale, contestualmente al rilascio della concessione viene sottoscritto, dal richiedente e dal Responsabile del Settore, un foglio di patti e condizioni nel quale vengono stabiliti i rispettivi diritti ed oneri.
- 9- Dell'autorizzazione sono indicate le fasce orarie di utilizzo; eventuali deroghe devono essere richieste in anticipo ed espressamente autorizzate dal funzionario competente. Il responsabile del settore, che ha rilasciato l'autorizzazione, ha facoltà, con preavviso di almeno 24 ore, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare le date di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo degli spazi.

ARTICOLO 14

BENI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE

- 1- Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento i seguenti beni immobili:
- la sede comunale nella parte destinata ad uffici comunali ;
 - le aree e le strutture cimiteriali.

ARTICOLO 15

ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO

- a) In tutti gli spazi sono vietate le pubblicità con qualsiasi mezzo, se non autorizzate preventivamente dal comune e concordate con la stipula della convenzione.
- b) i cartelloni pubblicitari devono essere installati in zone sicure e devono essere di materiale non contundente e comunque tali da non recare danno a cose e persone.
- c) I richiedenti devono utilizzare gli spazi direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
- d) I richiedenti sono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli attrezzi, dei servizi, ecc. in modo da evitare qualsiasi danno a terzi, alle attrezzature e quant'altro di proprietà o in uso al comune e restituire lo spazio nelle condizioni in cui è stato loro consegnato.

- e) In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile l'ultimo concessionario che ha utilizzato lo spazio.
- f) I concessionari rispondono, in via diretta ed esclusiva, di danni a persone o cose, assumono ogni responsabilità civile, penale ed economica derivante dall'operato, anche omissivo, del personale da loro designato, o comunque di terzi impegnati a qualsiasi titolo dai concessionari.
- g) Il concessionario deve essere in possesso di polizza rct a copertura di eventuali danni che l'esercizio dell'attività, per la quale lo spazio è stato concesso, potrebbe arrecare a persone o cose.
- h) nessun lavoratore può accedere e lavorare negli spazi comunali senza essere in regola con le norme assicurative, fiscali e previdenziali vigenti.
- i) I concessionari rispondono inoltre nei confronti del comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose di proprietà dello stesso da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione.
- l) Sarà cura del concessionario ottenere permessi, nulla osta, ed ogni altro atto di assenso e/o autorizzazioni necessari per lo svolgimento della manifestazione. il concessionario rimane responsabile delle autorizzazioni dell'immobile senza rischi per l'amministrazione comunale.
- m) Per le manifestazioni che richiedano l'installazione di attrezzature o impianti di cui i locali non sono dotati, i concessionari devono provvedere a propria cura e spesa all'acquisizione, sistemazione, smontaggio e asporto.
- n) Queste ultime operazioni devono avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini fissati nell'atto di autorizzazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dello spazio per altre attività.
- o) Le operazioni di montaggio e smontaggio di cui al precedente comma devono svolgersi, ove necessario, sotto il controllo del personale del comune onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli spazi, danni che saranno in ogni caso posti ad esclusivo carico dei concessionari medesimi.
- p) Il comune ed il personale addetto non assumono alcuna responsabilità relativamente ai beni (depositati nei locali) di proprietà o in uso al concessionario; pertanto, il comune non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli spazi.
- q) Per l'uso degli spazi è dovuto da parte degli utenti il pagamento delle tariffe.

ARTICOLO 16

NORMATIVA TRANSITORIA E FINALE

- 1- Il presente regolamento non si applica ai casi in cui la concessione di un immobile sia prevista nell'ambito di un appalto di servizi o di una concessione di servizi, nonché ai casi in cui la concessione di un immobile sia comunque funzionale all'espletamento di servizi previsti in atti di programmazione e/o pianificazione regionali, provinciali, comunali, distrettuali o di ambito territoriale.
- 2- Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo del comune per quindici giorni, unitamente alla deliberazione consiliare approvativa dello stesso.
- 3- I locali assegnati alla data del 31/08/2014 possono essere regolarizzati ai sensi del presente regolamento a condizione che l'organizzazione che la detiene abbia i requisiti previsti dal presente regolamento.
- 4- Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento gli enti interessati devono inoltrare istanza di regolarizzazione allegando la dovuta documentazione.
- 5- Nei successivi 60 giorni l'ufficio istruirà i procedimenti e provvederà alla regolarizzazione con la sottoscrizione della relativa convenzione.

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

CAP 98049

PROVINCIA DI MESSINA

COD FISC.00275560837

CONSIGLIO COMUNALE

1^ COMMISSIONE CONSILIARE

(POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI, CULTURALI, TURISMO, SPORT E SPETTACOLO)

Verbale n. 01 del 26.09.2014

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 12,30 e segg.

Nell'ufficio del Presidente del Consiglio si è riunita in seguito ad inviti di convocazione la 1° Commissione Consiliare (politiche sociali, giovanili, culturali, turismo, sport e spettacolo) per l'esame dei documenti iscritti all'ordine del giorno riguardanti:

- 1) Regolamento comunale per la disciplina della concessione dei beni di proprietà comunale;
- 2) Regolamento comunale per la celebrazione di matrimonio civile;
- 3) Convenzione per la concessione in gestione dei campi da tennis siti all'interno della villa comunale "Falcone e Borsellino", Via Nazionale. Modifica.

Sono presenti i Signori:

- Costa Antonino Vice Presidente
- Lamberto Gaetano Componente Supplente
- Romeo Attilio Componente
- E' assente il Presidente Dott. Giacobbe Antonino.

Essendo legale il numero dei presenti, il Vice Presidente Sig. Costa Antonino assistito dal segretario della commissione Sig. La Rosa Gaetano, dichiara aperta la seduta.

La Commissione, procede ad esaminare i documenti relativi alla proposta "Regolamento comunale per la disciplina della concessione dei beni di proprietà comunale";

La Commissione esaminata la proposta di deliberazione di C.C. n. 64 del 24.09.2014 redatta dal 1° Settore;

- Visto il Regolamento comunale per la disciplina della concessione dei beni di proprietà comunale composto da n. 16 articoli;

Dopo ampia discussione, ad unanimità decide di approvarlo.

Si procede quindi alla trattazione dei documenti riguardanti il punto 2 dell'ordine del giorno: "Regolamento comunale per la celebrazione di matrimonio civile".

La Commissione esaminata la proposta di deliberazione n. 63 del 23.09.2014 redatta dal 1° Settore avente per oggetto: "Regolamento comunale per la celebrazione di matrimonio civile";

Visto il regolamento comunale per la celebrazione di matrimonio civile composto da n. 12 articoli ed un allegato "A" ;

Dopo ampia discussione, ad unanimità decide di approvarlo.

Si procede quindi alla trattazione dei documenti riguardanti il punto 3 dell'ordine del giorno: "Convenzione per la concessione in gestione dei campi da tennis siti all'interno della villa comunale "Falcone e Borsellino", Via Nazionale. Modifica".

Il componente della commissione Sig. Attilio Romeo fa presente che per il rinnovo e la nuova aggiudicazione della concessione sarebbe giusto rispettare la scadenza naturale della stessa, per non penalizzare eventuali altre società sportive che potrebbero avere interesse nello stesso ambito sportivo. I componenti di maggioranza ritengono invece che sia una opportunità per l'Amministrazione Comunale che la società sportiva che in atto gestisce la struttura voglia investire in interventi di ristrutturazione migliorative, avvalendosi di fondi concessi dal Credito Sportivo che chiede la garanzia di una durata maggiore della convenzione senza alcun onere per il Comune. Ritengono pertanto che sia opportuno modificare la convenzione.

La Commissione esaminata la proposta di deliberazione n. 57 del 12.08.2014 redatta dal 1° Settore avente per oggetto: "Convenzione per la concessione in gestione dei campi da tennis siti all'interno della villa comunale "Falcone e Borsellino", Via Nazionale. Modifica".

Vista la suddetta convenzione composta da n. 13 articoli;

Dopo ampia discussione, con due voti favorevoli e uno contrario (Romeo) decide di approvarla.

La Commissione

Con le risultanze di voto sopra indicate, esita le proposte di deliberazione n. 64, n. 63 e n. 57 del 24/09/2014, 23/09/2014 e del 12/08/2014 che saranno sottoposte all'esame del Consiglio Comunale nella seduta del 30.09.2014.

Alle ore 13,50 il Vice Presidente dichiara chiusa la seduta.

Del che viene redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come di seguito sottoscritto.

Il Vice Presidente

Il Segretario

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to G. LAMBERTO

IL PRESIDENTE
f.to A. CRISAFI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to A. CUTRONA

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio

Dalla Residenza Municipale, li 9 OTT. 2014

dal al
col n. del Registro Pubblicazioni

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO

f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno al giorno a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa furono presentate reclami.

in fede

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li

f.to

la presente deliberazione è esecutiva

addi

SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

f.to

f.to

E' copia conforme all'originale, addi

IL SEGRETARIO GENERALE